



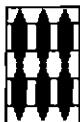
ATTO N. 928

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere CASCIARI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 21/11/2014, N. 21 (NORME PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 09/01/2017*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 09/01/2017



PDL n. 328

PROPOSTA DI LEGGE

"Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)"

Relazione illustrativa

AL FINE

- di ridurre la distribuzione dell'offerta di gioco legale sul territorio della Regione Umbria;
- di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede di giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori nei punti vendita dove si trovano apparecchi per il gioco d'azzardo e dove si svolgono scommesse.

CONSIDERATO CHE

- La sentenza n. 5327 del 16 dicembre 2016 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) ha parificato l'attività di gestione delle scommesse lecite, previste dall'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, a quella svolta nelle sale da gioco (art. 86). Fondamento della sentenza è l'interpretazione che il Consiglio di Stato ha dato all'art. 7 (rubricato *"Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica"*) del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello

di tutela della salute, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189) il quale pone a carico non solo dei gestori di sale da gioco ma anche dei gestori dei "centri di scommesse su eventi, sportivi, anche ippici, e non sportivi" gli obblighi di informazione circa i rischi per la salute derivanti dalle attività da loro svolte (comma 5 dell'art. 7 citato).

- E' stato rilevato che in ambito nazionale ed in particolare ai fini della tutela della salute (art. 32 Cost.), le attività delle sale scommesse e quelle delle sale gioco sono da considerarsi paritetiche. Stessa logica, si legge nella sentenza, si può estendere anche alle legislazioni regionali in materia, le quali "malgrado le espressioni letterali impiegate non possono che essere riferite ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia".

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO

Si ritiene opportuno modificare la Legge Regionale n. 21/2014, al fine di armonizzare il testo normativo alla giurisprudenza più recente in materia, equiparando le sale scommesse alle sale da gioco e quindi sottoponendo entrambe ai limiti previsti dell'art.6 della legge regionale per la loro apertura e relative sanzioni. Inoltre si ritiene opportuno coinvolgere nei percorsi di formazione obbligatoria previsti dalla legge regionale anche i gestori delle sale scommesse, nelle quali allo stesso modo dovranno essere disponibili materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli:

Art. 1 Modificazioni all'art. 3 (Azioni della Regione)

Art. 2 Modificazioni all'art. 6 (Collocazione delle sale da gioco e degli apparecchi per il gioco e divieto di pubblicità)

Art. 3 Modificazioni all'art. 7 (Formazione)

Art. 4 Modificazioni all'art. 11 (Sanzioni amministrative)

Art. 5 Modificazioni all'art. 13 (Clausola valutativa)

Perugia, 28/12/2016

Il Consigliere regionale

Carla Casciari

PROPOSTA DI LEGGE

"Ulteriori modificazioni della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico)"

Art. 1

(Modificazioni all'art. 3)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 (Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico), dopo le parole: "agli esercenti" sono inserite le seguenti: "di sale scommesse,".
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "della presenza" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".

Art. 2

(Modificazioni all'art. 6)

1. Alla rubrica dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo la parola: "Collocazione" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "è vietata l'apertura" sono inserite le seguenti: "di sale scommesse,".
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "dell'impatto dell'apertura" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".
4. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "all'esercizio" sono inserite le seguenti: "di sale scommesse o".

Art. 3

(Modificazioni all'art. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "formazione obbligatoria per i gestori" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse,".

Art. 4

(Modificazioni all'art. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 21/2014, è sostituito dal seguente:

"1. L'apertura di locali da destinare a sala scommesse, a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro, nonché alla chiusura della sala scommesse o della sala da gioco o alla chiusura degli apparecchi per il gioco lecito mediante sigilli."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 13)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2014, dopo le parole: "alla distribuzione" sono inserite le seguenti: "delle sale scommesse e".